

SEAC RISPONDE

QUESITO

036

SETTORE

IVA

Artigiano edile forfetario e applicazione reverse charge

Un artigiano edile in regime forfetario deve fatturare un servizio ad un'impresa per il quale trova applicazione il reverse charge previsto dalla lett. a-ter) del comma 6 dell'art. 17, DPR n. 633/72 (con assolvimento dell'imposta da parte del committente). In tal caso in fattura è sufficiente riportare l'annotazione che l'operazione va assoggettata a reverse charge (in particolare, identificando l'operazione con il codice Natura N6.7)?

I soggetti che adottano il regime forfetario, come espressamente previsto dal comma 59 dell'art. 1, Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) sono, tra l'altro, esonerati dall'applicazione e dal versamento dell'IVA e da tutti gli altri obblighi previsti dal DPR n. 633/72, ad eccezione degli obblighi di numerazione / conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, di certificazione dei corrispettivi e di conservazione dei relativi documenti.

Gli stessi, ai sensi del comma 58 del citato art. 1, emettono fatture (elettroniche) senza addebito dell'IVA (a tal fine l'operazione va identificata con il codice Natura N2.2) in quanto esonerati dal versamento dell'imposta.

Come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 27.3.2015, n. 14/E, richiamando i chiarimenti forniti nella Circolare 29.12.2006, n. 37/E in merito al regime dei minimi, i soggetti in regime forfetario non applicano il reverse charge alle cessioni di beni / prestazioni di servizi rientranti in tale particolare meccanismo di assolvimento dell'IVA.

Di conseguenza, nel caso di specie, l'artigiano emetterà una "normale" fattura (elettronica) senza rivalsa dell'IVA in applicazione del regime forfetario (codice Natura N2.2).

QUESITO

037

SETTORE

Imposte dirette

Figlio età 31 anni e detrazione spese mediche

Per i figli di età superiore a 30 anni non spetta la detrazione per i figli a carico. Il genitore può comunque detrarre le spese mediche sostenute per il figlio?

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, TUIR, le spese mediche sono detraibili anche se sostenute a favore dei familiari elencati nell'art. 12, TUIR, ossia dei familiari fiscalmente a carico, considerando tali:

- i membri della famiglia con un reddito complessivo pari o inferiore a € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili;
- i figli di età non superiore a 24 anni con un reddito complessivo pari o inferiore a € 4.000, al lordo degli oneri deducibili.

I figli (compresi i figli adottivi / affidati / affiliati e, dal 2025, i figli conviventi del coniuge deceduto) possono essere considerati familiari a carico anche se non conviventi con il contribuente, indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito.

Quanto sopra comporta che, a prescindere dal fatto che il genitore fruisca dell'Assegno Unico, della detrazione IRPEF per i figli a carico ovvero né dell'uno né dell'altra, le spese mediche sostenute per il figlio sono detraibili se lo stesso risulta "fiscalmente a carico", ossia se sono rispettati i predetti limiti reddituali. A tal fine si rammenta inoltre che, se il documento che certifica la spesa sostenuta per il figlio è intestato:

- al genitore, la detrazione spetta allo stesso;
- al figlio, la spesa va ripartita tra i due genitori nella proporzione in cui l'hanno effettivamente sostenuta. Se la spesa è ripartita in misura diversa dal 50%, nel documento va annotata la percentuale di ripartizione.

Se uno dei coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può considerare l'intero ammontare.

QUESITO

038

SETTORE

Imposte dirette

Costruzione garage pertinenziale con spese "a cavallo" d'anno

Una persona fisica a fine 2024 ha iniziato la realizzazione (in appalto) del secondo garage (pertinenza della propria abitazione principale). Nel 2024 ha pagato una fattura di acconto tramite un "bonifico parlante". I lavori si sono conclusi nel mese di aprile 2025, con l'accatastamento della nuova unità immobiliare. In tale mese è stato pagato il saldo dei lavori sempre con un "bonifico parlante".

Nel mod. REDDITI 2025 il contribuente può beneficiare della detrazione del 50% sulle spese pagate nel 2024 oppure è necessario attendere il mod. REDDITI 2026 e calcolare la detrazione su tutte le spese sostenute per la realizzazione del garage?

Per fruire della detrazione / deduzione delle spese sostenute nell'ambito del mod. REDDITI, le persone fisiche ("privati") applicano il principio di cassa e pertanto assume rilevanza la data di sostenimento della spesa.

Nel caso di specie, pertanto, il contribuente può indicare nel mod. REDDITI 2025 PF, relativo al 2024, la spesa sostenuta in tale anno (bonifico per fattura d'acconto) e nel mod. REDDITI 2026 PF, relativo al 2025, la spesa attestata dal bonifico per la fattura di saldo, fermo restando che, in ogni caso, la fruizione della detrazione in esame è subordinata all'attestazione / sussistenza del vincolo pertinenziale del garage con l'abitazione.

■